



LAVORO Euroconference

Edizione di lunedì 30 ottobre 2023

NEWS DEL GIORNO

[Estensione della copertura assicurativa a docenti e studenti: circolare Inail](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Riforma del lavoro sportivo: le precisazioni dell'INL alla circolare 2/2023](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Min.Lav.: rifinanziato il bonus trasporti](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Vincolo sotteso al contratto collettivo in assenza di durata predeterminata](#)
di Redazione

Estensione della copertura assicurativa a docenti e studenti: circolare Inail

di **Redazione**

L'Inail, con [circolare n. 45 del 26 ottobre 2023](#), comunica l'estensione della copertura assicurativa prevista a favore di docenti e studenti relativamente all'anno scolastico ed accademico 2023 – 2024.

La circolare pone anzitutto in evidenza la fisionomia dell'estensione operata dall'art. 18 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, rispetto al previgente impianto normativo sancito in via generale dal D.P.R. n. 1124/1965.

Nello specifico, in base al D.P.R. n. 1124/1965, era prevista una copertura assicurativa che per i docenti era circoscritta allo svolgimento di determinate attività (di tipo tecnico – scientifico, ivi comprese le esercitazioni pratico – motorie), piuttosto che all'utilizzo di particolari macchinari (elettrici ed elettronici).

Per gli studenti, invece, la copertura era limitata allo svolgimento di esperienze tecnico – scientifiche e motorie.

L'articolo 18 del D.L. n. 48/2023, come detto, estende ed universalizza per l'anno scolastico ed accademico 2023 – 2024 la copertura assicurativa alla generalità delle attività di insegnamento ed apprendimento comprese nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, così come della formazione terziaria e professionalizzante e di quella superiore.

Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo assicurativo:

- il personale scolastico delle scuole del sistema di istruzione e delle scuole paritarie, così come il personale del sistema di istruzione e formazione professionale;
- gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico – scientifiche ed alle attività laboratoriali;
- il personale tecnico – amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni e della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti (o assegni) di ricerca;
- gli alunni e gli studenti del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il sistema di istruzione professionale;
- gli allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

Le prestazioni Inail in ipotesi di infortunio sul lavoro e malattie professionali possono essere sia di natura economica, sia sanitaria, ovvero socio – sanitaria, ed in ogni caso la copertura assicurativa esonera le istituzioni scolastiche e formative dalla responsabilità civile (tanto in caso di infortuni sul lavoro, che in ipotesi di insorgenza di malattie professionali).

Master di specializzazione

Progettare e gestire la previdenza complementare

Scopri di più

Riforma del lavoro sportivo: le precisazioni dell'INL alla circolare 2/2023

di **Redazione**

L'INL, [nota n. 460 del 26 ottobre 2023](#), torna sul tema del lavoro sportivo, e fornisce alcune precisazioni in merito ad alcuni passaggi già trattati nella circolare n. 2/2023, con riferimento all'assolvimento degli obblighi comunicativi.

L'ambito di indagine è, nello specifico, l'area del dilettantismo ed, in particolare, gli obblighi comunicativi nei confronti del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Viene ribadito come, nel contesto dilettantistico, le comunicazioni al Registro equivalgano a quelle rese nei confronti del centro per l'impiego, e come inoltre debba essere assunto il termine del 30 ottobre quale scadenza entro il quale assolvere a tale obbligo per i rapporti instaurati a far data dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 120/2023 (4 settembre 2023).

Viene, inoltre, ricordato come sia necessario procedere con la parallela comunicazione al centro per l'impiego sin tanto che il Registro non sarà pienamente operativo, per realizzare la necessaria integrazione informativa; piena operatività che sarà realizzata con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Un ultimo ma, al tempo stesso, rilevante passaggio operato dalla Nota, è la remissione delle comunicazioni eventualmente già effettuate attraverso il Registro, ritenute esonerate rispetto al doppio obbligo anche nei confronti della trasmissione del modello Unilav al centro per l'impiego, stante la collocazione temporale della precisazione in questione.

Convegno di aggiornamento

I legittimi controlli sui lavoratori: prima dell'assunzione, durante e dopo la cessazione del rapporto di lavoro

Scopri di più

NEWS DEL GIORNO

Min.Lav.: rifinanziato il bonus trasporti

di Redazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso il [rifinanziamento del plafond previsto per il bonus trasporti](#), così come stabilito dall'articolo 10, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145.

Tale decisione è frutto ed espressione del notevole numero di richieste da parte dei cittadini rispetto a tale misura.

Nello specifico, lo stanziamento è pari ad ulteriori 35 milioni di euro.

Il Ministero rende, quindi, noto attraverso il proprio portale che, a partire dalle ore 08:00 di mercoledì 1° novembre 2023, sarà messa a disposizione questa somma ulteriore, accedendo tramite identificazione digitale alla piattaforma digitale ministeriale dedicata, accessibile dall'indirizzo <https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/>.

Viene, inoltre, ricordato che lo stanziamento ulteriore si somma all'eventuale residuo fondi non utilizzato nel mese di ottobre).

Master di specializzazione

Expating e lavoro italiano all'estero

Scopri di più



Vincolo sotteso al contratto collettivo in assenza di durata predeterminata

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 31 agosto 2023, n. 25504, ha stabilito che il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più